

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO – LEGGE 7 giugno 2022 n.89

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE
VOLTE A CONTRASTARE LE ATTIVITÀ CHE MINACCIAANO LA PACE E LA
SICUREZZA INTERNAZIONALE**

Emendamento modificativo dell'art. Unico

Articolo unico

(Disposizioni straordinarie relative all'accredito delle pensioni)

1. In deroga all'articolo 88 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 così come modificato dall'articolo 20 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, il pagamento della ~~pensione ordinaria e privilegiata~~ **prestazione pensionistica**, a seguito dell'applicazione di misure restrittive volte a contrastare le attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, può essere sospeso in attesa dell'espletamento di controlli e delle verifiche, anche in termini di policy operative, sul beneficiario e sugli istituti di credito destinatari delle somme.
2. Le richieste di verifica e controllo, oltre che interne, possono provenire dagli organismi internazionali che la Repubblica di San Marino riconosce o dalle banche corrispondenti di cui al primo comma dell'articolo 88 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche.
3. Le attività di controllo sono in capo a Banca Centrale della Repubblica di San Marino che opera a seguito dell'invio da parte dell'Istituto Sicurezza Sociale dei dati in suo possesso.
4. Nel caso in cui, a seguito delle attività di verifica e controllo di cui ai commi 1, 2 e 3, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non possa effettuare il pagamento della ~~pensione ordinaria e privilegiata~~ **prestazione pensionistica**, la relativa somma resta nella temporanea disponibilità dell'Istituto Sicurezza Sociale.

